

23854 / 14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI
Dott. GIULIANO CASUCCI
Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. GEPPINO RAGO
Dott. GIOVANNA VERGA

SENTENZA
N. 1503/2014
- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 26720/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AP

N IL (...)

avverso la sentenza n. 548/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
13/07/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Antonio Granello*
che ha concluso per *l'assoluzione con rinvio*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 13 luglio 2012, la Corte di appello di Ancona, sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, appellata da **AP**

con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di autovettura Ford Escort tg. (.....) provento di furto e condannato alla pena di due anni di reclusione ed € 516 di multa.

La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità perché fondato sulle dichiarazioni attendibili e non contraddittorie del M.Ilo **R**.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l' imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il decreto di citazione in appello è stato notificato a mezzo *telefax* a numero telefonico diverso da quello del difensore domiciliatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all' imputato, con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, è stata effettuata a mezzo *telefax* ma a numero telefonico (.....) diverso da quello dell' avv. Paolo Alessandrini, domiciliatario (che è invece).

Il ricorrente, in omaggio alla regola di autosufficienza del ricorso, si è preoccupato di allegare in copia estratto dell' Albo degli Avvocati di Ascoli Piceno, da cui risulta la fondatezza della rilevata erroneità del numero telefonico indicato nel provvedimento di trasmissione.

Trattasi di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell' art. 179 cod. proc. pen., che travolge l' intero giudizio di appello.

La sentenza deve in conseguenza essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Roma 28 maggio 2014

Il Consigliere Est.

Il Presidente

